



Data: Gio 14/11/2013 08:44
Da: tribunale.roma@civile.ptel.giustiziacert.it
A: sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org
Oggetto: Tribunale Ordinario di Roma Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegato/i: Allegato senza nome(*dimensione 1 KB*)
 IndiceBusta.xml(*dimensione 1 KB*)
 Comunicazione.xml(*dimensione 1 KB*)
 attoACQ.pdf.zip(*dimensione 863 KB*)

Tribunale Ordinario di Roma.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
 Sez/Coll.: LV

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
 Numero di Ruolo generale: 34192 / 2013
 Giudice: BELLINI ALFONSINA
 Ricorr. principale: CGIL
 Resist. principale: COMMISSIONE CONSUL PERM SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO LAVORO

Si dà atto che in data 14 novembre 2013 alle ore 08:43 il cancelliere SCAVONE VERONICA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltrare all'indirizzo di posta elettronica sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org della parte SERGIO VACIRCA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 14 novembre 2013 08:43
 Tipo Evento: EVENTI PARTICOLARI
 Oggetto: INCOMPETENZA
 Descrizione: INCOMPETENZA DICHIARATA

Notificato alla PEC / in cancelleria il 14 novembre 2013 08:43
 Registrato da SCAVONE VERONICA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI
SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI
ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai
sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

RG 34192/13

Il Giudice

Sciogliendo la riserva che precede

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 cpc n. rg. 34192/2013, la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL) conveniva in giudizio la Commissione Consultiva Permanente per la salute e Sicurezza sul Lavoro, l' INAIL, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali e il Governo Italiano chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:

dichiarare la illegittimità e illiceità e comunque l'inefficacia dell'atto di violazione come " buona prassi " dell' Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro adottato su proposta del Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale dell' Università degli Studi di Brescia, in data 29 maggio 2013, con approvazione del verbale della riunione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro del 17 aprile 2013;

inibire la diffusione in quanto validata della supposta " buona prassi " sopra descritta e comunque assumere ogni provvedimento utile a scongiurare il propagarsi in danno alla fede pubblica, ivi compreso il disporre la pubblicazione del provvedimento inibitorio richiesto nel sito internet dell' Amministrazione competente alla validazione.

Con vittoria di spese.

Esponendo la parte ricorrente che la buona prassi concernente l' " Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di Sicurezza sul Lavoro ", presentata dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell' Università degli Studi di Brescia, era stata validata in data 29 maggio 2013, con il voto contrario della CGIL in quanto " la normativa già regolamenta appieno la videosorveglianza " e essendo in discussione la " coerenza " con il diritto vigente e la effettiva rispondenza della " buona tecnica " della soluzione prospettata circa l' " Utilizzo della Videosorveglianza ".



A tale riguardo, la parte ricorrente lamentava che la buona prassi si risolveva nel postulare un " *Utilizzo della Videosorveglianza* " quanto più esteso per " *far emergere e dare diffusione alle migliori modalità di svolgimento delle attività lavorative* "; che, in tal modo, veniva convalidata come buona prassi, il controllo con videosorveglianza permanente, di ogni e qualunque aspetto della presenza e della attività dei singoli lavoratori in azienda; che la buona prassi non conteneva alcun limite alla tutela della riservatezza o dell'anonimato anche nei confronti dei terzi; che essa era stata diffusa in numerosi siti internet specializzati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Tanto premesso in fatto, la parte ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, l. n. 300/70 in quanto avrebbe dovuto contenere la prescrizione che qualunque esercizio della videosorveglianza non è legittimo, se non è preventivamente autorizzato con accordo sindacale o provvedimento della pubblica amministrazione atto a sancirne i limiti di svolgimento; che tale omissione poteva ingenerare negli interessati il falso affidamento che la videosorveglianza dei lavoratori in essa raccomandata non incontrava alcun vincolo legale o formale; che essa non corrispondeva ad alcuna esigenza organizzativa e produttiva e non era specifica.

Parte ricorrente richiamava anche i principi contenuti nel Codice della Protezione dei dati personali, all'art. 114, e deduceva che la supposta " buona prassi " come validata e documentata, si configurava come trattamento dei dati personali illegittimo anche dal punto di vista della conservazione e dell'utilizzo delle video riprese e prefigurava una " *tabella catalogazione del materiale multimediale (finalizzata alla catalogazione del materiale multimediale selezionato durante la fase di sperimentazione del sistema di video monitoraggio)* "; che le videoriprese " *catalogate* " dovrebbero essere conservate in modo duraturo e senza un termine di durata in funzione de " *il monitoraggio della performance di sicurezza* ".

La ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 11 del Codice di Protezione in quanto la " *conservazione* " deve avere un termine qualificato in un " *periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi* ".

Si costituivano in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed il difetto di legittimazione passiva del Governo Italiano.



Nel merito, contestava la sussistenza per il ricorso alla procedura di urgenza .

Si costituiva in giudizio l' INAIL eccependo il difetto assoluto di giurisdizione o comunque del giudice ordinario.

Eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell' INAIL.

Quanto al merito, eccepiva la carenza del periculum in mora.

All'esito della discussione dei procuratori delle parti, il giudice si riservava.

L'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione è fondata e va accolta.

Osserva il giudice che, come fatto rilevare dalle parti convenute, le " buone prassi " rappresentano delle soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente, adottate volontariamente volte a promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Una volta acquisita una buona prassi, la Commissione Consultiva permanente ha unicamente il compito di validarla (art. 6, comma 8, lett.d, d.lgs n. 81/2008).

In sostanza, l'attività svolta dalla suddetta commissione non ha valenza autoritativa e, come tale, non è in grado di incidere sui diritti dei lavoratori. Essa, inoltre, svolge una mera funzione di orientamento con la conseguenza che il comportamento adottato poi da ogni singola impresa potrà sempre essere sindacabile dinanzi al giudice che, se accerterà comportamenti da parte di queste difformi dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro e in violazione dei diritti dei lavoratori, sanzionerà siffatti comportamenti.

Come fatto rilevare dalla difesa dell' INAIL la validazione assume la medesima valenza di una circolare amministrativa la quale non è sindacabile dinanzi all'autorità giudiziaria, né ordinaria né amministrativa, rimanendo priva di effetti se contra legem.

Infatti, sia pur con riferimento ad una circolare emanata dall'amministrazione finanziaria in materia fiscale, la Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. 2 novembre 2007 n. 23031) ha chiarito che la circolare non è impugnabile né innanzi al giudice



amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo un atto di esercizio della potestà amministrativa.

Le circolari amministrative sono atti meramente interni della pubblica amministrazione e, come tali, non possono spiegare effetti nei confronti dei soggetti stranieri all'amministrazione e non costituiscono fonte di diritti a favore di terzi né obblighi a carico dell'amministrazione.

D'altronde, anche la denominazione di " Commissione consultiva permanente " conferma tale impostazione, essendo formata non solo da rappresentanti dei vari ministeri ma anche da esperti designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

In ogni caso, come correttamente fatto rilevare dalla difesa dell' INAIL, quand' anche si volesse ritenere che la validazione espressa dalla Commissione rientri nell'ambito degli atti autoritativi dell'amministrazione, essa dovrebbe essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo essendo correlata a posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo .

Per tali motivi, va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione.

La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.

Dichiara il difetto assoluto di giurisdizione e compensa le spese di lite.

Roma, 13.11.2013

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE
Veronica Scavone



Depositato in Cancelleria
Roma, il 13/11/2013
IL CANCELLIERE B3
Veronica Scavone

